

AGEVOLAZIONI

Incassi di marzo al lordo della ritenuta? Una via complicata

di **Fabio Garrini**

Master di specializzazione

**LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

Scopri le sedi in programmazione >

Gli [articoli 60, 61 e 62 D.L. 18/2020](#) propongono dei provvedimenti finalizzati (con discutibile successo) ad accrescere la **liquidità a breve termine dei contribuenti** tramite il rinvio di alcuni versamenti tributari e contributi; tra questi provvedimenti vi è anche la possibilità di chiedere **l'esonero** dal gravame di subire **ritenuta** da parte del proprio cliente sui ricavi e compensi incassati.

Si tratta però di una previsione che ha tutte le caratteristiche per dimostrarsi **più una complicazione che un vantaggio**: a fronte di un brevissimo orizzonte temporale per il quale la concessione è accordata, viene richiesto di ottemperare ad una serie di adempimenti che, di fatto, **esauriscono il beneficio ottenuto** da tale previsione.

L'esonero dalla ritenuta

L'[articolo 62, comma 7, D.L. 18/2020](#) stabilisce che i soggetti che evidenziano, nel periodo d'imposta 2019, **ricavi o compensi non superiori a euro 400.000** (evidentemente sulla base della propria disciplina di determinazione del reddito, ricavi per competenza e compensi per cassa) hanno la possibilità di **evitare la ritenuta** sui ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso **tra la data di entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020) ed il 31 marzo 2020**.

Ora, posto che il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo a metà della scorsa settimana, e tenendo conto del fatto che occorre effettuare una **specificata comunicazione ai propri clienti**, è quindi probabile che tale beneficio sia materialmente limitato **ai soli incassi che avverranno nel corso di questa settimana**.

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione rilasciano a favore del sostituto **un'apposita comunicazione** dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della richiamata disposizione; si tratta infatti di una disposizione con **efficacia opzionale** che è subordinata al fatto che il contribuente porti a conoscenza del sostituto

d'imposta la circostanza di essere nelle condizioni per applicare tale disposizione.

Questo significa che **senza tale comunicazione il sostituto dovrà operare ordinariamente la ritenuta**, procedendo al versamento nei termini di legge.

Più precisamente, **gli elementi da verificare prima di rilasciare la comunicazione al sostituto sono due:**

- il primo consiste nella **verifica di ricavi e compensi conseguiti nel 2019**, e tale elemento deve essere attestato nella comunicazione;
- il secondo requisito riguarda il fatto di non aver sostenuto una determinata spesa. Il beneficio dell'esonero dalla ritenuta viene concesso *"a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato."*

Ora, posto che non è del tutto evidente la *ratio* di tale previsione, va altresì notato come dovrebbe essere chiarito (ma i tempi stretti, evidentemente, non lo consentono) come tale previsione debba essere interpretata; logicamente verrebbe da concludere che il legislatore volesse far riferimento alle imprese che hanno impiegato lavoratori dipendenti nel mese precedente (come peraltro risulta anche dalla lettura del *vademecum* pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate), ma il fatto che la norma utilizzi il termine *"sostenuto"* pare invece far riferimento al materiale **pagamento** del dipendente.

Quindi, paradossalmente, se un'impresa non ha pagato i dipendenti assunti può **beneficiare dell'esonero da ritenuta**; al contrario, se ha **correttamente retribuito i propri dipendenti**, deve **subire la ritenuta**.

Va inoltre segnalato che l'esonero non riguarda ogni tipo di ritenuta, posto che la disposizione in commento afferma che i contribuenti in possesso dei requisiti ***"non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600"***.

Si tratta rispettivamente delle ritenute che interessano i compensi percepiti dai **professionisti** e delle ritenute subite per ricavi di tipo **provvigionale**.

Nessun esonero può essere richiesto, in particolare, né in relazione ai **ricavi incassati dai condomini (articolo 25-ter)** né con riferimento alle trattenute operate dagli **istituti di credito in relazione ai pagamenti che danno diritto alle detrazioni per i bonus edilizi (D.L. 78/2010)**.

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione *"provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi."*

Quindi, con modalità che saranno chiarite, il "sostituto esonerato" dovrà procedere a versare

all'Erario le ritenute che in precedenza aveva **solo temporaneamente evitato**.

Ora, con questo quadro, **vien da chiedersi effettivamente chi sceglierà di percorrere tale tragitto tortuoso**.